SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 145**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 aprile 1994.

Istituzione, presso l'11ª divisione della Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, di una quarta sezione con competenza in materia di «Determinazioni stipendiali per gli ufficiali e i sottufficiali di quiescenza».

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1974, contenente modifiche al decreto ministeriale 30 settembre 1966;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Viste le tabelle ordinative organiche edizione 3 settembre 1975;

Visto il parere del consiglio di amministrazione espresso nell'adunanza del 1° marzo 1994;

Ravvisata la necessità di modificare la competenza delle sezioni previste nelle succitate tabelle ordinative organiche nell'ambito della 11ª divisione della Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica in quanto presso la divisione medesima articolata in tre sezioni, si è registrato e persiste un notevole incremento del carico di lavoro per cui si rende necessario costituire in via definitiva una quarta sezione;

Decreta:

È istituita presso la 11ª divisione della Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, in aggiunta alle tre sezioni esistenti, una quarta sezione con competenza in materia di «Determinazioni stipendiali per gli ufficiali e sottufficiali in quiescenza».

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 5 aprile 1994

Il Ministro: FABBRI

94A4089

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 febbraio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253:

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 gennaio 1994 è pari a 17.453 miliardi;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 16 maggio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca

d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 febbraio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A4144

DECRETO 4 febbraio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 gennaio 1994 è pari a 17.453 miliardi;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 16 agosto 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 febbraio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A4145

DECRETO 4 febbraio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 gennaio 1994 è pari a 17.453 miliardi;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 febbraio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 febbraio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A4146

DECRETO 1° giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Vista la delibera del 25 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13 (ex art. 14), 14 (ex art. 15), 15 (ex art. 16), 17 (ex art. 18), 19 (ex art. 20) e 22 (ex art. 23) — disposizioni transitorie — nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 11 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13 (ex art. 14), 14 (ex art. 15), 15 (ex art. 16), 17 (ex art. 18), 19 (ex art. 20) e 22 (ex art. 23) — disposizioni transitorie — nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 11 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

(Omissis).

(Comma 2). I fini istituzionali di cui al precedente comma sono perseguiti dalla Fondazione attraverso la definizione di propri programmi da realizzarsi sia con la gestione diretta di attività, sia mediante la collaborazione finanziaria ad iniziative intraprese da enti, società e, in genere, organizzazioni pubbliche o private, sia con erogazioni di denaro o di beni direttamente ai beneficiari. Fra le attività rientrano anche la realizzazione e la gestione di strutture universitarie ed ospedaliere.

(Comma 3). La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.

(Comma 4). La Fondazione amministra la partecipazione nella società conferitaria, ovvero nella società capogruppo che dovesse controllarla, fintanto che ne è titolare e può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.

(Omissis).

(Comma 6). La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria. Non può, inoltre, possedere partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria o dalla società capogruppo che dovesse controllarla, se prima non abbia ceduto o sia venuta meno, nelle forme di legge, la partecipazione di controllo su quest'ultima.

Può invece acquisire o cedere, sempre nelle forme di legge, partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.

(Omissis).

Art. 3.

(Omissis).

(Comma 3). La Fondazione accantona una quota pari almeno al 50% (cinquanta per cento) dei proventi derivanti dalla partecipazione azionaria nella società conferitaria, o nella società capogruppo che dovesse controllarla, ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle società stesse, fintanto che la Fondazione abbia il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile dell'una o dell'altra società. Venuto meno il controllo diretto od indiretto delle indicate società da parte della Fondazione, le disponibilità della riserva di cui al presente comma rimangono acquisite al patrimonio.

(Comma 4). Fin quando rimane l'obbligo di effettuare accantonamenti, la riserva può essere investita esclusivamente in titoli della società conferitaria e/o in depositi presso la stessa e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. A tale riserva restano acquisiti gli interessi maturati tempo per tempo sulla stessa.

Art. 6.

(Omissis).

(Comma 5). I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

(Comma 6). I componenti del consiglio di amministrazione possono ricoprire cariche amministrative e di controllo in società od enti partecipati direttamente od indirettamente, con il limite massimo di tre cariche.

(Comma 7). Quando gli enti, cui spetta la nomina dei consiglieri, non vi provvedano entro due mesi dalla richiesta della nomina stessa, da effettuarsi dal Presidente del consiglio a mezzo lettera raccomandata, la nomina è demandata in via esclusiva al presidente del Co.Re.Co. competente e dovrà essere effettuata entro due mesi dalla richiesta.

Art. 7.

(Omissis).

(Comma 2). Ai componenti del consiglio di amministrazione scaduti si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

(Omissis).

(Comma 5). Non possono ricoprire la carica di componente il consiglio coloro che, in qualsiasi momento, versino in una situazione di incompatibilità prevista dalla legge o dal presente statuto. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

(Comma 6). Decade altresì da componente colui che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quinquennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

(Comma 7). Il venir meno per dimissione o altra causa della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero consiglio. In tal caso questo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli adempimenti relativi alla sua ricostituzione da realizzarsi entro quarantacinque giorni.

Se entro questo termine il consiglio non è stato ricostituito, ad iniziativa di singoli consiglieri decaduti o dal presidente del collegio sindacale sarà richiesta al Presidente del Co.Re.Co. competente la nomina di un commissario con i poteri per la ricostituzione del consiglio.

(Comma 8). Ai componenti il consiglio di amministrazione si applicano le norme dell'art 2392 del codice civile.

Art. 8.

(Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai componenti il comitato tecnico spetta — oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria — una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso, rapportato alle rispettive funzioni e da medaglie di presenza, per la partecipazione alle riunioni del consiglio e del comitato tecnico; non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata.

(Comma 2). La misura delle indennità di carica è determinata dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 9.

(Omissis).

(Comma 2). Sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

a) la nomina del presidente e del vice presidente;

b) la nomina dei membri del comitato tecnico;

c) la nomina del direttore o del segretario generale, la revoca delle funzioni e, nei casi previsti, la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci;

d) l'approvazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo;

e) l'amministrazione del patrimonio e dei proventi;

f) la determinazione annuale dei programmi di attività della Fondazione nei settori indicati all'art. 2 e le relative modalità di attuazione;

g) la destinazione a patrimonio stabile;

h) la deliberazione delle modifiche statutarie;

i) la determinazione della misura delle indennità di carica per il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione, i componenti il comitato tecnico ed i componenti il collegio sindacale, nonché le modalità di erogazione delle stesse;

l) la costituzione di comitati, di fondazioni e di società con la relativa dotazione patrimoniale, nonché di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni;

m) l'acquisto e l'accettazione di lasciti testamentari, donazioni e liberalità in genere di beni immobili, mobili, mobili registrati;

n) la vendita e la donazione di immobili, mobili, mobili registrati;

o) l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e della società capogruppo che ne avesse il controllo e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due terzi arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

p) l'acquisto, la cessione e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente ad altre partecipazioni o carature di società qualsivogliano;

q) la designazione e la nomina di persone a cariche presso società od enti;

r) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;

s) la promozione di azioni davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, commissione tributaria e la resistenza alle stesse.

Art. 13 (ex art. 14).

(Comma 1). Il collegio sindacale è composto di tre sindaci, di cui uno nominato dall'amministrazione comunale di Asti, uno dell'amministrazione provinciale di Asti, uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti. I componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori dei conti.

(Comma 2). Circa il possesso dei requisiti di onorabilità e le situazioni di incompatibilità, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 5 e dall'art. 7, comma 4.

(Comma 3). I sindaci restano in carica tre anni e possono essere confermati nella carica

(Comma 4). Ai componenti del collegio sindacale scaduti si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. Quando gli enti cui spetta la nomina non vi provvedano entro due mesi dalla richiesta della nomina stessa, da effettuarsi dal Presidente del consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata, la nomina è demandata, in via esclusiva, al presidente del Co.Re.Co. competente e dovrà essere effettuata entro due mesi dalla richiesta.

(Comma 5). La presidenza del collegio spetta al sindaco con maggiore anzianità di nomina o, in caso di nomina contemporanea, al più anziano di età.

(Comma 6). I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e, almeno uno di essi, alle riunioni del comitato tecnico.

(Comma 7). Il collegio sindacale è in principio regolato, in quanto applicabili, dalle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

(Comma 8). I componenti il collegio sindacale non possono ricoprire cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

(Comma 9). Con riferimento al numero delle cariche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 6.

(Comma 10). Il sindaco che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dalla carica.

(Comma 11). In ogni caso in cui è prevista, la decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione.

(Comma 12). Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Art. 14 (ex art. 15).

(Omissis)

(Comma 3) La misura dell'indennità di carica è determinata dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle vigenti tariffe professionali.

(Omissis).

Art. 15 (ex art 16).

(Comma unico). Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreti del Ministro del tesoro

Art 17 (ex art. 18).

(Comma unico). I proventi di natura straordinaria, diversi dai corrispettivi di cespiti patrimoniali alienati, non destinati ad ulteriore incremento della riserva di cui all'art. 3, comma 3, del presente statuto ovvero a finalità gestionali della Fondazione, possono essere utilizzati esclusivamente per provvedere direttamente o per concorrere alla realizzazione di srutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, cultura ed educazione in genere, all'arte ed alla sanità.

Art. 19 (ex art. 20).

(Omissis).

(Comma 6). Il consiglio di amministrazione delibera le variazioni di preventivo che intervengono in corso di esercizio, trasmettendo al Ministro del tesoro per l'approvazione quelle che determinano storni di importo superiore al 10% delle entrate ovvero diminuzioni del patrimonio superiori all'1% dello stesso. L'approvazione si intende concessa a termini del comma precedente.

Art 22 (ex art. 23).

Disposizioni transitorie

(Comma 1). Fatte salve le norme in materia di incompatibilità e divieti, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Fondazione il cui mandato non sia scaduto alla data della delibera delle presenti modifiche statutarie, restano ciascuno in carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati

(Comma 2). La Fondazione, preso atto che in sede di conferimento di cui all'art. 1, comma 1, del presente statuto non sono stati trasferiti alla S.p.a. conferitaria determinati rapporti controversi, nonché determinati beni ai quali le controversie stesse si riferiscono, il tutto come meglio specificato nel progetto di trasformazione approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1992 n. 435834, provvede:

a) (omissis);

b) ad accantonare alla riserva di cui all'art. 3, comma 3, l'eventuale risultato utile delle controversie suddette, detratta ogni spesa sostenuta, ed il netto ricavato dalle partecipazioni o beni di cui al presente punto 2, così destinando tale risultato alle finalità di cui al medesimo art 3, commi 3 e 4, con facoltà di effettuare conferimenti o cessione di azioni con i benefici, in quanto applicabili, di cui all'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218.

94A4084

DECRETO 1° giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Orvieto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto;

Vista la delibera del 18 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 18, 21, 23, 24, 25, 29, 36 e 37, nonché l'abrogazione dell'art. 39 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 3, 18, 21, 23, 24, 25, 29, 36 e 37, nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 39 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

(Omissis).

(Comma 2). L'Ente ha piena capacità di diritto pubblico e privato ed è disciplinato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni e integrazioni. Ad esso si applicano le disposizioni di legge in materia di Casse di risparmio relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi.

(Comma 3). L'Ente ha sede in Orvieto, piazza della Repubblica n. 21, ed ha durata illimitata.

Art. 3.

(Comma 1). L'Ente, fin tanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società conferitaria dell'azienda bancaria conferita ai sensi del precedente art 1

(Omissis).

Art. 18.

(Comma 1). L'assemblea dei soci si riunisce per deliberare:

1) sulla elezione dei soci di sua competenza;

2) sulla determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nei limiti indicati dall'art. 21, comma 1;

3) sulla elezione dei componenti il consiglio di amministrazione;

4) sulla elezione dei componenti il collegio sindacale;

5) sulla determinazione delle indennità e dei rimborsi, a norma dell'art. 24;

6) sulla approvazione dei bilanci;

7) sulla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale;

8) sugli altri eventuali argomenti all'ordine del giorno proposti dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei soci.

(Omissis).

Art. 21.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da cinque a nove membri.

(Comma 2). I membri del consiglio sono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno e devono essere scelti tra persone di particolare esperienza in campo economico, creditizio, professionale o nei settori in cui si svolge l'attività istituzionale dell'Ente.

(Comma 3). Il consiglio di amministrazione elegge, tra i propri membri, il presidente e il vice presidente, con effetto per tutta la sua durata.

Art. 23.

Comma 1). I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

(Omissis).

Art. 24.

(Comma 1). Al presidente, al vice presidente e ai membri del consiglio di amministrazione nonché ai membri del collegio sindacale spetta un'indennità di carica e la medaglia di presenza, per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali nella misura stabilita per l'intero mandato dall'assemblea dei soci in sede di nomina.

(Comma 2). Ai membri degli organi dell'Ente spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico, anche in misura forfettaria. In tale ultimo caso l'importo del rimborso forfettario è stabilito dall'assemblea.

Art. 25.

(Omissis).

(Comma 2). Inoltre il consiglio delibera:

1) sulle modifiche statutarie da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti;

2) sull'esistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione a socio;

3) sulla decadenza dei soci, consiglieri e sindaci;

4) sulla elezione del presidente e del vice presidente.

Art. 29.

(Comma 1). Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi nominati dall'assemblea dei soci. Essi durano in carica un triennio.

(Omissis).

(Comma 3). Almeno uno dei sindaci deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il sindaco iscritto assume la presidenza del collegio; se fanno parte del collegio più iscritti assume la presidenza il più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

(Omissis).

Art. 36.

(Comma unico). I titolari delle cariche amministrative e di controllo sono soggetti al regime delle incompatibilità previste da norme o direttive in materia, emanate dalle autorità competenti.

Art. 37.

Il presidente e il vice presidente in carica alla data del 18 marzo 1994 mantengono le rispettive cariche fino al termine del mandato secondo quanto previsto dalle norme vigenti al momento della loro nomina.

94A4085

DECRETO 1° giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia;

Vista la delibera del 19 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 11, 16 e 17, nonché l'abrogazione dell'art. 23, secondo e terzo comma, e dell'art. 24 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 11, 16 e 17, nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 23, secondo e terzo comma, e dell'art. 24 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 11.

(Omissis).

(Comma 6). La carica di consigliere è incompatibile con la corrispondente carica o con cariche di controllo nella Cassa di risparmio di Perugia S.p.a., società conferitaria, e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

(Comma 7). Non possono inoltre ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano ... *(omissis).*

(Omissis).

Art. 16.

(Omissis).

(Comma 5). Il sindaco più anziano in carica fra quelli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

(Comma 6). La carica di sindaco è incompatibile con la corrispondente carica o con cariche di amministrazione nella Cassa di risparmio di Perugia S.p.a., società conferitaria, e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

Art. 17.

(Comma unico). I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non possono ricoprire contemporaneamente più di n. 6 cariche in organi di società od enti pertecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione; ferme le incompatibilità previste rispettivamente agli articoli 11 e 16, pena la decadenza dalla carica ricoperta presso la Fondazione.

94A4086

DECRETO 6 giugno 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 31 maggio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 20 maggio 1994 che hanno disposto per il 31 maggio 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 maggio 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,05 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,23 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 92,60 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 223.716.320.500 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 31 agosto 1994, a L. 528.419.748.500 per quelli a centottantatre giorni con scadenza 30 novembre 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 777.855.930.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 30 maggio 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,71 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,56 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 91,50 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il direttore generale: DRAGHI

94A4143

DECRETO 20 giugno 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 giugno 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 6 giugno 1994 che hanno disposto per il 15 giugno 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoi ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 giugno 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,00 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,11 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 92,15 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 99.883.124.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 15 settembre 1994, a L. 194.462.594.000 per quelli a centottantatre giorni con scadenza 15 dicembre 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 313.632.305.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 giugno 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,66 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,44 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 90,95 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A4139

DECRETO 20 giugno 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 giugno 1994 è pari a 81.087 miliardi;

Decreta:

Per il 30 giugno 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 settembre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A4140

DECRETO 20 giugno 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 giugno 1994 è pari a 81.087 miliardi;

Decreta:

Per il 30 giugno 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 dicembre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A4141

DECRETO 20 giugno 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 giugno 1994 è pari a 81.087 miliardi;

Decreta:

Per il 30 giugno 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 giugno 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A4142

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 1994.

Soppressione della sezione doganale Shell Italia dipendente dalla dogana di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle ciscoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Ravvisata l'opportunità di sopprimere la sezione doganale Shell Italia dipendente dalla dogana di Milano;

Decreta:

Articolo unico

È soppressa la sezione doganale Shell Italia dipendente ıa dogana di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A4083

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 giugno 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fidinter S.p.a. in liquidazione», con sede legale in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione;

Vista la sentenza del tribunale di Milano, sezione 2ª civile, del 12 aprile 1994, depositata il successivo 22 aprile, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società «Fidinter S.p.a. in liquidazione»;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito con legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Fidinter S.p.a. in liquidazione», con sede legale in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfredo Scalfati, nato a Roma il 27 ottobre 1956 con studio professionale in Roma, via Flaminia Vecchia n. 487.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A4087

DECRETO 15 giugno 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Amministrazione fiduciaria immobiliare e mobiliare - A.F.I.M. S.p.a.», con sede legale in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1994, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966. e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Amministrazione fiduciaria immobiliare e mobiliare - A.F.I.M. S.p.a.», con sede legale in Roma, con decreto interministeriale 6 febbraio 1970;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Amministrazione fiduciaria immobiliare e mobiliare - A.F.I.M. S.p.a.», con sede legale in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. procuratore Pierfilippo De Marchis, nato a Roma il 16 giugno 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A4088

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un impianto di innevamento artificiale da parte della società Alpiaz S.r.l. (Deliberazione n. V/50124).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 dicembre 1993, prot. n. 58032, dalla soc. Alpiaz S.r.l. per la realizzazione di impianto di innevamento artificiale su area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappali 2877, 5549, 5554, 5550, foglio 15, 16, 21, per la parte relativa alle opere sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che si tratta di opere di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel migliorare il servizio turistico dell'impianto di risalita;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappali 2877, 5549, 5554, 5550, fogli 15 16, 21, per la parte relativa alle opere dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4114

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monte Isola dall'ambito territoriale n. 17 - Iseo-Franciacorta individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un fabbricato da parte dei signori Turla Elio e Sergio. (Deliberazione n. V/51171).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 7 luglio 1993, prot. n. 30589 dai signori Turla Sergio e Turla Elio per la realizzazione di un fabbricato su area ubicata nel comune di Monte Isola (Brescia), mappale 70, foglio 7 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17 - Iseo-Franciacorta, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione delle valutazioni esposte dal comune di Monte Isola con deliberazione consiliare n. 10 del 18 maggio 1993 che unanimamente ravvisa la sussistenza delle motivazioni di rilevanza economico-sociale di cui alla deliberazione di giunta regionale VI/22971 del 27 maggio 1992;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel contenimento del fenomeno dello spopolamento delle frazioni rispetto al capoluogo;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17 - Iseo-Franciacorta, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monte Isola (Brescia), mappale 70, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 17 - Iseo-Franciacorta individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17 - Iseo-Franciacorta, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4115

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 22 aprile 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in data 24 settembre 1992, con cui si chiedeva l'adeguamento al nuovo ordinamento del corso di laurea in matematica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 168/1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo Ateneo in data 25 gennaio 1993;

Vista la delibera del senato accademico in data 9 febbraio 1993;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 1994, con cui si comunica che il Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 18 febbraio 1994, ha espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, numero 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce è ulteriormente modificato:

CAPO V

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

laurea in fisica;

laurea in matematica;

laurea in scienze biologiche.

A) Laurea in fisica

(Omissis)

B) Laurea in matematica

Art. 1.

La durata del corso in matematica è di quattro anni, articolata in un biennio propedeutico — a carattere formativo di base — e in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici.

Art. 2.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Art. 3.

Il numero delle annualità è pari a quindici. Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo e quattro al secondo anno) e non è consentita l'articolazione in moduli ridotti. I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi annuali (quattro al terzo e tre al quarto) ciascuno dei quali può essere diviso in due moduli ridotti di eguale estensione e durata. Per ogni modulo ridotto sara previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento. Nei piani di studio degli studenti potranno essere inclusi singoli moduli ridotti.

L'attivazione dei singoli moduli ridotti è decisa dal consiglio di corso di laurea in matematica.

Art. 4.

Sono previsti tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Art. 5.

Il biennio di base è comune ai tre indirizzi.

Sono insegnamenti obbligatori:

1º Anno:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) algebra;
4) fisica generale I.

2º Anno:

1) analisi matematica II;
2) geometria II;
3) meccanica razionale;
4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di analisi matematica, geometria e fisica generale non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali: essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Art. 6.

Per essere iscritto al terzo anno lo studente sarà tenuto a dimostrare, con modalità definite dal consiglio di corso di laurea, la conoscenza della lingua inglese.

Art. 7.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che, all'atto dell'iscrizione, abbiano superato almeno due tra gli esami di:

algebra, analisi matematica I, geometria I.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che, all'atto dell'iscrizione, abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio.

Art. 8.

Entro il 31 agosto di ogni anno, gli studenti che intendono iscriversi al terzo anno e successivi, devono presentare un piano di studi che indichi il biennio di indirizzo e i corsi opzionali scelti.

Prima dell'inizio annuale delle lezioni il consiglio di corso di laurea esamina ed approva i piani di studi.

Il consiglio di corso di laurea, in applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969 e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, può approvare piani di studi individuali in deroga all'ordinamento previsto dal presente regolamento. In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo cui fa riferimento il piano di studi.

Art. 9.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione, da parte del consiglio di laurea, nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Sono insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi:

1) istituzioni di geometria superiore;
2) istituzioni di analisi superiore;
3) istituzioni di fisica matematica.

Nel caso che i predetti insegnamenti siano divisi in moduli ridotti, potrà essere seguito, da parte dello studente, un solo modulo ridotto di ciascun insegnamento.

Art. 10.

Lo studente che segua l'indirizzo generale, dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, almeno un insegnamento annuale in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) Istituzioni di algebra superiore.
Geometria superiore.

B) Analisi superiore.
Teoria delle funzioni.

C) Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici.
Calcolo delle probabilità.
Fisica matematica.
Logica matematica.

Un corso dall'elenco dei corsi opzionali attivati.

Art. 11.

Nel caso di attivazione dei moduli ridotti lo studente che segua l'indirizzo generale dovrà scegliere tra gli insegnamenti attivati un modulo in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) Istituzioni di fisica matematica (1 modulo).

B) Istituzioni di analisi superiore (1 modulo).

C) Istituzioni di geometria superiore (1 modulo).

D) Istituzioni di algebra superiore (1 modulo).

E) Istituzioni di analisi superiore (2 moduli).
Analisi superiore (1 modulo).
Teoria delle funzioni (1 modulo).
Analisi funzionali (1 modulo).

F) Istituzioni di geometria superiore (2 moduli).
Geometria superiore (1 modulo).
Geometria differenziale (1 modulo).
Topologia differenziale (1 modulo).
Geometria algebrica (1 modulo).

G) Istituzioni di algebra superiore (2 moduli).
Algebra superiore (1 modulo).

H) Calcolo delle probabilità (1 modulo).

I) Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici (1 modulo).

L) Logica matematica (1 modulo).

Lo studente dovrà inoltre seguire altri quattro moduli scelti tra quelli attivati e non già scelti nei gruppi precedenti.

Art. 12.

Lo studente che segua l'indirizzo didattico dovrà scegliere, tra quelli attivati, due corsi nel seguente gruppo *D)* ed un corso nel seguente gruppo *E)*:

D) Matematiche complementari I.
Logica matematica.
Matematiche complementari II.
Storia delle matematiche.

E) Calcolo delle probabilità.
Statistica matematica.
Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici.

Un corso dall'elenco dei corsi opzionali attivati.

Art. 13.

Nel caso di attivazione dei moduli ridotti, lo studente che segua l'indirizzo didattivo dovrà scegliere un modulo ridotto in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) Istituzioni di fisica matematica (1 modulo).

B) Istituzioni di analisi superiore (1 modulo).

C) Istituzioni di geometria superiore (1 modulo).

D) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici (1 modulo).

E) Calcolo delle probabilità (1 modulo).

F) Istituzioni di algebra superiore (1 modulo).
Algebra superiore (1 modulo).

G) Matematiche complementari I (1 modulo).

H) Matematiche complementari II (1 modulo).

I) Logica matematica I (1 modulo).

L) Storia delle matematiche (1 modulo).
Didattica della matematica (1 modulo).
Matematiche complementari I (2 moduli).
Matematiche complementari II (2 moduli).

Lo studente dovrà inoltre seguire altri quattro moduli scelti tra quelli attivati e non già scelti nei gruppi precedenti.

Art. 14.

L'indirizzo applicativo e suddiviso in tre orientamenti: numerico, informatico, statistico-probabilistico.

Lo studente che segua l'indirizzo applicativo con orientamento numerico, dovrà scegliere i seguenti corsi:

calcolo numerico e programmazione I;
calcolo numerico e programmazione II (corso caratterizzante l'orientamento).

Un corso scelto tra:

calcolo della probabilità;
teoria e applicazione delle macchine calcolatrici.

Lo studente dovrà inoltre seguire un altro corso scelto dall'elenco dei corsi opzionali attivati.

Lo studente che segua l'indirizzo applicativo con orientamento informatico, dovrà scegliere i seguenti corsi:

teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
teoria dei linguaggi (corso caratterizzante l'orientamento).

Un corso scelto tra:

calcolo delle probabilità;
ricerca operativa.

Lo studente dovrà inoltre seguire un altro corso scelto dall'elenco dei corsi opzionali attivati.

Lo studente che segua l'indirizzo applicativo con orientamento statistico-probabilistico dovrà scegliere i seguenti corsi:

statistico-probabilistico:
calcolo delle probabilità;
statistica matematica (corso caratterizzante l'orientamento).

Un corso scelto tra:

ricerca operativa;
teoria e applicazione delle macchine calcolatrici.

Lo studente dovrà inoltre seguire un altro corso scelto dall'elenco dei corsi opzionali attivati.

Art. 15.

Nel caso di attivazione di moduli ridotti lo studente che segua l'indirizzo applicativo dovrà scegliere tra gli insegnamenti attivati un modulo in ciascuno dei seguenti gruppi a secondo dell'orientamento scelto:

Orientamento numerico:

A) Istituzioni di fisica matematica (1 modulo).

B) Istituzioni di analisi superiore (1 modulo).

C) Istituzioni di geometria superiore (1 modulo).

D) Calcolo numerico e programmazione I (1 modulo).

E) Calcolo numerico e programmazione I (2 moduli).
Calcolo numerico e programmazione II (1 modulo).

F) Calcolo delle probabilità (1 modulo).

G) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici (1 modulo).

H) Istituzioni di analisi superiore (2 moduli).
Analisi superiore (1 modulo).
Teoria delle funzioni (1 modulo).
Analisi funzionali (1 modulo).

I) Istituzioni di geometria superiore (2 moduli).
Geometria superiore (1 modulo).
Geometria differenziale (1 modulo).
Topologia differenziale (1 modulo).
Geometria algebrica (1 modulo).

L) Istituzioni di algebra superiore (2 moduli).
Algebra superiore (1 modulo).

Il gruppo *E)* caratterizza l'orientamento.

Orientamento informativo:

A) Istituzioni di analisi superiore (1 modulo).

B) Istituzioni di geometria superiore (1 modulo).

C) Istituzioni di algebra superiore (1 modulo).
Algebra superiore (1 modulo).

D) Calcolo delle probabilità (1 modulo).

E) Calcolo numerico e programmazione I (1 modulo).

F) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici (1 modulo).

G) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici (2 moduli).

H) Logica matematica (1 modulo).

I) Ricerca operativa (1 modulo).

L) Teoria dei linguaggi (1 modulo).

L'insegnamento *L)* caratterizza l'orientamento.

Orientamento statistico-probabilistico:

A) Istituzioni di fisica matematica (1 modulo).

B) Istituzioni di analisi superiore (1 modulo).

C) Istituzioni di geometria superiore (1 modulo).

D) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici (1 modulo).

E) Calcolo delle probabilità (1 modulo).

F) Calcolo delle probabilità (2 moduli).

G) Statistica matematica (1 modulo).

H) Calcolo numerico e programmazione I (1 modulo).

I) Statistica matematica (2 moduli).

Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici (2 moduli).

Calcolo numerico e programmazione I (2 moduli).

Calcolo numerico e programmazione II (1 modulo).

L) Istituzioni di analisi superiore (2 moduli).

Analisi superiore (1 modulo).

Teoria delle funzioni (1 modulo).

Analisi funzionali (1 modulo).

Gli insegnamenti *F)* e *G)* caratterizzano l'orientamento.

Quale che sia l'orientamento scelto, lo studente dovrà inoltre seguire altri quattro moduli scelti tra quelli attivati e non già scelti nei gruppi precedenti.

Art. 16.

Il consiglio di corso di laurea indicherà, prima dell'inizio di ogni anno accademico gli insegnamenti del secondo biennio che comportano esercitazioni che ne fanno parte integrante.

Art. 17.

Sono insegnamenti opzionali:

algebra commutativa;

algebra omologica;

algebra superiore;

istituzioni di algebra superiore;

strutture algebriche;

teoria dei gruppi;

algebra non commutativa;

teoria algebrica dei codici;

teoria algebrica dei numeri;

algebra topologica;

teoria degli anelli;

algebra universale;

teoria delle categorie;

algebra della logica;

istituzioni di logica matematica;

logica matematica;

teoria degli insiemi;

teoria della ricorsività;

teoria dei modelli;

teoria della complessità;

linguaggi formali;

fondamenti della matematica;

teoria della dimostrazione;

critica dei principii;

geometria algebrica;

geometria combinatoria;

geometria differenziale;

geometria superiore;

geometria Riemanniana;

teoria dei grafi;

topologia;

topologia algebrica;

topologia differenziale;

gruppi e algebre di Lie;

geometria computazionale;

geometria convessa;

geometria integrale;

didattica della matematica;

matematiche complementari I;

matematiche complementari II;

matematiche elementari da un punto di vista superiore;

storia della matematiche;

laboratorio didattico della matematica;

analisi armonica;

analisi funzionale;

analisi non lineare;

analisi superiore;

calcolo delle variazioni;

equazioni differenziali alle derivate parziali;

equazioni differenziali ordinarie;

teoria degli operatori;

teoria dei numeri;

teoria delle funzioni;

analisi complessa;

teoria della misura;

analisi globale;

calcolo delle probabilità;

statistica matematica;

teoria dei processi aleatorii;

calcolo stocastico;

teoria delle martingale;

processi di Markov;

teoria delle decisioni;

teoria dei giochi;

calcolo tensoriale;

fisica matematica;

meccanica analitica;

meccanica del continuo;

meccanica superiore;

meccanica non lineare;

sistemi dinamici;

teoria della propagazione ondosa;

teorie relativistiche;

magnetofluidodinamica;

equazioni differenziali della fisica matematica;

analisi numerica;

calcolo numerico e programmazione I;

calcolo numerico e programmazione II;

istituzioni di analisi numerica;

metodi di approssimazione;

matematica applicata;

progettazione di software;

elaborazione dell'informatica non numerica;

informatica;

istituzioni di informatica teorica;

linguaggi di programmazione;

linguaggi formali e compilatori;

teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

teoria degli algoritmi e della calcolabilità;

teoria dei linguaggi;

sistemi per l'elaborazione dell'informazione;

teoria degli automi;

cibernetica;

cibernetica e teoria dell'informazione;

teoria dell'informazione;

statistica e teoria dell'informazione;

ricerca operativa;

modelli matematici;

teoria dell'ottimizzazione;

simulazione;

programmazione lineare;

programmazione matematica;

matematica finanziaria ed attuariale;

preparazione di esperienze didattiche.

Nel caso di articolazione in moduli ridotti lo studente potrà inserire, tra i corsi a scelta, il modulo non seguito dei corsi obbligatori.

I corsi di matematiche complementari e calcolo numerico e programmazione non devono essere considerati come corsi biennali: essi consistono ciascuno di due parti annuali distinte, con due esami distinti.

Il consiglio di corso di laurea si riserva di modificare l'elenco di corsi opzionali per adeguarsi agli insegnamenti dei futuri settori scientifico-disciplinari.

Art. 18.

Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, e renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

All'inizio di ogni anno accademico il consiglio di corso di laurea assegna un tutore ad ogni studente, tenuto anche conto delle richieste dello studente stesso e in accordo con quanto stabilito nel regolamento del corso di laurea.

Art. 19.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento potrà essere affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il titolare di un insegnamento dovrà comunque svolgere in ogni anno accademico un corso annuale ovvero due moduli ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Nell'ambito della programmazione didattica, prevista dalle norme vigenti, il consiglio di corso di laurea curerà che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito.

Art. 20.

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio di corso di laurea stabilisce, in accordo con i docenti interessati, i programmi dei corsi e dei moduli per l'anno accademico successivo. Entro la stessa data il consiglio di corso di laurea stabilisce l'inizio e la fine delle lezioni dell'anno accademico successivo.

Art. 21.

Gli esami di profitto sono individuali e si svolgono per singole materie dopo lo svolgimento del corso o del modulo ridotto. Nell'assegnare il voto la commissione può tener conto di prove scritte e colloqui orali eventualmente tenuti durante lo svolgimento del corso. Le modalità di svolgimento degli esami possono prevedere una prova scri o pratica.

Art. 22.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli esami richiesti dal piano di studi approvato, nonché la prova di conoscenza della lingua inglese.

Art. 23.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

Art. 24.

Gli esami di profitto si svolgono in tre sessioni: estiva, autunnale e straordinaria; le prime due comportano complessivamente almeno quattro appelli e almeno uno per ogni sessione, da tenere tra la fine delle lezioni e il 31 luglio e tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni del successivo anno accademico. L'unico appello della sessione straordinaria si svolge dal 1° al 15 febbraio o nel periodo di due settimane alla fine dell'insegnamento del primo modulo. Non è consentito lo svolgimento di esami di profitto fuori dei periodi sopra indicati.

Gli esami di laurea si svolgono in sei appelli annuali, fissati dal presidente del consiglio di corso di laurea su indicazione del consiglio.

Art. 25.

Gli esami di analisi matematica I, analisi matematica II, geometria I, geometria II, algebra e meccanica razionale sono propedeutici a tutti i corsi del secondo biennio.

Calcolo numerico e programmazione I e propedeutico a calcolo numerico e programmazione II.

Istituzioni di geometria superiore e propedeutico ai corsi di geometria del secondo biennio. Istituzioni di analisi superiore e propedeutico ai corsi di analisi del secondo biennio. Nel caso di adozione dei moduli ridotti le propedeuticità precedenti s'intendono riferite al primo modulo.

Altre propedeuticità potranno essere stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 22 aprile 1994

p. *Il rettore:* SIGNORE

94A4090

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 26 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, n. 2831 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, e successive modificazioni, con il quale è approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, che per l'Università di Siena prevede l'istituzione del corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 ottobre 1991, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 marzo 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 62 relativo all'elenco delle lauree che conferisce la facoltà di magistero, è inserita, dopo la laurea in lingue e letterature straniere e con il conseguente scorrimento della numerazione la seguente laurea: «4) laurea in conservazione dei beni culturali».

Dopo l'art. 85 relativo alla laurea in lingue e letterature straniere, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il corso di laurea in conservazione dei beni culturali, come di seguito riportato.

CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 86. — Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali ha la durata di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni.

Il corso di laurea si articola in tre indirizzi:
archivistici e librari;
architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici);
mobili e artistici (storici, artistici, architettonici).

L'attivazione del corso di laurea non comporta necessariamente quella di tutti gli indirizzi previsti: essa può avvenire per ciascuno degli indirizzi stessi quando sia assicurata, al momento della proposta dell'inserimento del relativo indirizzo nello statuto dell'Ateneo, la disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e del necessario personale docente e non docente, tenuto conto della specificità dell'indirizzo.

Art. 87. — Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà frequentare insegnamenti e superare gli esami per un totale di ventiquattro annualità così suddivise:

quattro annualità caratterizzanti il corso di laurea;

quattro annualità caratterizzanti l'indirizzo;

quindici annualità scelte tra quelle proprie a ciascun indirizzo, attingendo, in misura diversa, da ciascuna delle aree in cui le discipline sono raggruppate, a seconda delle norme indicate per ciascun indirizzo;

una annualità tra le discipline dell'area giuridica comune a tutti gli indirizzi.

Talune discipline (indicate con «*s*») prevedono uno svolgimento semestrale; due di esse costituiscono una annualità.

Coerentemente con il taglio specifico del piano di studi, due insegnamenti possono essere scelti nell'ambito delle aree proprie ad altri indirizzi dello stesso corso di laurea o in quello di corsi di laurea o indirizzi di altre facoltà previsti nel piano per la formazione degli operatori del patrimonio culturale ed ambientale, purché attivati nella stessa sede.

La tesi di laurea dovrà essere scelta nell'ambito delle discipline annuali proprie dell'area la cui tematica è prevalente nel piano degli studi prescelto.

Art. 88. — *Discipline caratterizzanti il corso di laurea* (quattro annualità):

1) letteratura italiana;

2) letteratura latina;

3) linguistica generale (in prima applicazione sostituibile con glottologia o filologia romanza);

4) geografia.

Art. 89. — *Indirizzo dei beni architettonici, archeologici e dell'ambiente* (archeologici):

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

1) letteratura greca;

2) storia greca;

3) storia romana;

4) archeologia (metodologia della ricerca archeologica).

a) Area della metodologia e delle tecniche:

1) antropologia fisica;
2) archeologia industriale;
3) archeologia subacquea (*s*);
4) archeometria (*s*);
5) bioarcheologia (*s*);
6) cartografia tematica (*s*);
7) elementi di ecologia (*s*);
8) elementi di informatica (*s*);
9) elementi di topografia e fotogrammetria (*s*);
10) esegesi delle fonti letterarie;
11) geoarcheologia (*s*);
12) metrologia antica;
13) museografia e museologia;
14) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
15) storia dell'archeologia;
16) storia della produzione artigianale e della cultura materiale;
17) metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;
18) tecniche della documentazione, classificazione ed edizione;
19) telerilevamenti ed interpretazione di immagini (*s*);
20) teoria e tecniche del restauro architettonico (*s*);
21) teoria e tecniche del restauro di manufatti archeologici (*s*).

b) Area della preistoria e protostoria:

1) antichità celtiche;
2) antichità sarde;
3) ecologia ed archeologia del paleolitico;
4) ecologia preistorica;
5) etnografia preistorica dell'Africa;
6) paletnologia;
7) paleontologia umana ed animale;
8) preistoria del vicino e medio Oriente;
9) preistoria e protostoria dell'Asia;
10) preistoria e protostoria europea.

c) Area dell'archeologia classica:

1) antichità greche e romane;
2) antichità pompeiane ed ercolanesi;
3) antichità teatrali del mondo greco e romano;
4) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia;
5) archeologia delle province romane d'Oriente;
6) archeologia delle province romane d'Occidente;
7) archeologia egea;
8) archeologia e storia dell'arte greca e romana (*);

(*) L'insegnamento di archeologia e storia dell'arte greca e romana può essere scisso, con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nei due insegnamenti di archeologia e storia dell'arte greca e archeologia e storia dell'arte romana.

9) civiltà dell'Italia preromana;

10) drammaturgia del mondo greco e romano;

11) epigrafia greca;

12) epigrafia latina;

13) etruscologia;

14) geografia storica del mondo antico;

15) numismatica greca;

16) numismatica romana;

17) storia dell'agricoltura e del paesaggio agrario nell'antichità;

18) storia dell'architettura greca e romana;

19) storia dell'urbanistica antica;

20) topografia antica;

21) topografia romana;

22) topografia urbana del mondo classico;

23) archeologia di un'area regionale italiana nell'antichità;

24) cultura greca;

25) grammatica latina;

26) storia delle religioni del mondo classico.

d) Area dell'archeologia della tarda antichità e del Medioevo:

1) antichità ed epigrafia cristiane;

2) antichità ed epigrafia medioevali;

3) archeologia cristiana;

4) archeologia della tarda antichità;

5) archeologia islamica;

6) archeologia medievale;

7) archeologia partica e sasanide;

8) esegesi delle fonti medievali;

9) filologia latina medievale;

10) storia degli insediamenti e del paesaggio agrario nella tarda antichità;

11) numismatica medievale;

12) paleografia e diplomatica;

13) sfragistica;

14) storia bizantina;

15) storia dell'arte medievale;

16) storia dell'arte bizantina;

17) storia dell'arte islamica;

18) storia medievale;

19) storia dell'urbanistica medievale;

20) topografia medievale;

21) archeologia di un'area regionale italiana nel Medioevo.

e) Area dell'archeologia orientale:

1) antichità cipriote;

2) antichità copte;

3) archeologia del Giappone;

4) archeologia della Cina;

5) archeologia dell'Asia centrale;

6) archeologia ed antichità etiopiche;

7) archeologia e storia dell'arte dell'India;

8) archeologia islamica;

9) archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico;

10) archeologia fenicio-punica;

11) archeologia iranica;

12) archeologia orientale;

13) archeologia partica e sasanide;

14) assirologia;

15) egittologia;

16) epigrafia semitica;

17) filologia iranica;

18) filologia semitica;

19) ittitologia;

20) numismatica islamica;

21) storia dell'Asia anteriore antica;

22) storia del Mediterraneo antico orientale;

23) storia orientale antica;

24) sumerologia;

25) storia delle religioni.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità scelte secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree che deve, però, includere almeno una annualità di ciascuna delle altre e quattro annualità da quella della metodologia e delle tecniche.

Art. 90. — *II - Indirizzo dei beni mobili e artistici* (storici, artistici, architettonici):

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

1) storia medievale;

2) storia moderna;

3) storia contemporanea;

4) storia dell'arte (metodologia della ricerca storico-artistica).

a) Area delle discipline di interesse generale:

1) analisi delle forme e metodi di attribuzione;

2) antropologia culturale;

3) elementi di ecologia (*s*);

4) elementi di informatica e scienza della catalogazione dei beni culturali (*s*);

5) esegesi delle fonti d'archivio per la storia dell'architettura e della città (*s*);

6) estetica;

7) iconologia ed iconografia;

8) museologia e storia del collezionismo;

9) paleografia e diplomatica;

10) psicologia della percezione (*s*);

11) psicologia dell'arte (*s*);

12) semiotica delle arti;

13) sociologia dell'arte;

14) sociologia urbana e rurale;

15) storia del disegno e della grafica;

16) storia dell'abbigliamento (*s*);

17) storia della critica d'arte;

18) storia della musica;

19) storia della scenografia;

20) storia della scienza e della tecnica;

21) storia del restauro;

22) trattati e precettistica (*s*);

23) una storia regionale del Medioevo e dell'età moderna;

24) storia delle dottrine estetiche;

25) storia sociale;

26) storia della filosofia;

27) filologia musicale;

28) storia del teatro e dello spettacolo;

29) storia dell'illustrazione.

b) Area del Medioevo:

1) storia dell'arte medievale I;

2) storia dell'arte medievale II;

3) storia dell'arte medievale III;

4) archeologia medievale;

5) epigrafia e paleografia medievali (*s*);

6) filologia latina medievale;

7) storia degli insediamenti e del paesaggio agrario medievali;

8) storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo;

9) storia dell'architettura nel Medioevo;

10) storia bizantina;

11) storia dell'arte bizantina;

12) storia dell'arte copta;

13) storia dell'arte islamica;

14) storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo I;

15) storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo II;

16) storia dell'arte delle aree extraeuropee I;

17) storia dell'arte delle aree extraeuropee II;

18) storia della cultura classica nell'arte medievale (*s*);

19) storia della miniatura;

20) storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

21) topografia medievale (*s*);

22) una storia dell'arte di un'area regionale italiana nel Medioevo;

23) storia dell'arte toscana nel Medioevo;

24) storia e civiltà dell'estremo oriente;

25) storia della Toscana del Medioevo.

c) Area dell'età moderna:

1) storia dell'arte moderna I;

2) storia dell'arte moderna II;

3) storia dell'arte moderna III;

4) numismatica e medaglistica nell'età moderna;

5) storia dei giardini (*s*);

6) storia dell'arte dei Paesi europei I;

7) storia dell'arte dei Paesi europei II;

8) storia dell'arte delle aree extraeuropee I;

9) storia dell'arte delle aree extraeuropee II;

10) storia della tradizione classica nell'arte europea;

11) storia dell'architettura moderna;

12) storia della città e del territorio;

13) storia della miniatura;

14) storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

15) storia dell'urbanistica moderna;

16) una storia dell'arte di un'area regionale italiana in età moderna;

17) storia dell'arte toscana moderna;

18) storia della Toscana in età moderna e contemporanea;

19) storia della musica in età moderna e contemporanea;

d) Area dell'età contemporanea:

1) storia dell'arte contemporanea I;

2) storia dell'arte contemporanea II;

3) storia dell'arte contemporanea III;

4) archeologia industriale;

5) storia dell'architettura contemporanea;

6) storia dell'arte dei Paesi europei I;

7) storia dell'arte dei Paesi europei II;

8) storia dell'arte dei Paesi extraeuropei I;

9) storia dell'arte dei Paesi extraeuropei II;

10) storia del cinema;

11) storia del disegno industriale e delle arti applicate;

12) storia della città e del territorio;

13) storia dell'urbanistica contemporanea;

14) teoria e tecniche della comunicazione;

15) storia dell'Europa contemporanea.

e) Area delle tecniche:

1) archeometria (*s*);

2) geoarcheologia (*s*);

3) elementi di topografia e fotogrammetria (*s*);

4) metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

5) museografia e museotecnica;

6) storia dei materiali e delle tecniche architettoniche;

7) storia delle arti grafiche;

8) storia delle tecniche artistiche;

9) storia e tecnica della fotografia;

10) telerilevamenti ed interpretazione di immagini (*s*);

11) teoria e storia della cartografia (*s*);

12) teoria e tecniche del restauro di manufatti (*s*);

13) teoria e tecniche del restauro architettonico (*s*);

14) teoria e tecniche di intervento urbanistico nei centri storici (*s*);

15) storia dell'arte tessile e del tessuto;

16) storia dell'arte orafa;

17) storia della ceramica;

18) teoria e tecnica della documentazione.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree del Medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre aree suddette, quattro discipline dell'area di interesse generale e due discipline dell'area delle tecniche.

Art. 91. — *III - Indirizzo dei beni archivistici e librari.*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) storia medievale;

2) storia moderna;

3) storia contemporanea;

4) paleografia latina.

a) Area dell'archivistica:

1) archivistica generale e storia degli archivi;

2) archivistica speciale (*s*);

3) chimica dei supporti cartacei (*s*);

4) codicologia;

5) conservazione del materiale d'archivio non cartaceo (*s*);

6) diplomatica;

7) istituzioni medievali;

8) filologia latina medievale e umanistica;

9) metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (*s*);

10) numismatica e medaglistica;

11) paleografia greca;

12) paleografia musicale;

13) restauro del documento d'archivio (*s*);

14) sfragistica;

15) storia della cartografia;

16) storia del diritto italiano;

17) storia della Chiesa medievale e moderna;

18) storia della miniatura del manoscritto (*s*);

19) storia della tradizione manoscritta (*s*);

20) storia della chiesa;

21) storia delle istituzioni pubbliche;

22) storia dei movimenti e dei partiti politici;

23) storia degli antichi Stati italiani;

24) storia sociale.

b) Area della biblioteconomia:

1) bibliologia;

2) bibliografia;

3) biblioteconomia;

4) chimica dei supporti cartacei (*s*);

5) conservazione del materiale librario;

6) gestione del materiale periodico a stampa (*s*);

7) gestione del materiale minore a stampa (*s*);

8) metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (*s*);

9) restauro del libro;

10) storia della legatura (*s*);

11) storia delle biblioteche;

12) storia dell'editoria e del commercio librario (*s*);

13) storia del libro e della stampa;

14) teoria e tecniche della catalogazione e classificazione;

15) storia della stampa, del giornalismo e dell'informazione.

c) Area della documentazione:

1) gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

2) informatica documentale;

3) tecniche per le basi dati bibliografiche e documentali;

4) teoria e tecniche della comunicazione;

5) teoria e tecniche della classificazione.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato su una delle due aree *a)* e *b)*, includendo però almeno tre annualità dell'area *c)* della documentazione.

Area giuridica (comune a tutti gli indirizzi):

1) legislazione dei beni culturali e ambientali (*s*);

2) legislazione dei centri storici (*s*);

3) legislazione internazionale e comparata dei beni culturali e ambientali (*s*);

4) legislazione regionale dei beni culturali e ambientali (*s*).

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi, prima della assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 26 maggio 1994

Il rettore

94A4066

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante: «Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta».

Il decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, recante: «Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1994.

94A4156

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (modificazione di autorizzazione già concessa).

Con il seguente decreto è stata apportata la sottoindicata modifica ad autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale.

Decreto n. 58/1994 del 16 giugno 1994

Specialità medicinale «TAMETIN» (cimetidina):

«200» - 40 confetti 200 mg - n. A.I.C.: 023604073 (in base 10) 0QJBV9 (in base 32);

«200» - 50 confetti 200 mg - n. A.I.C.: 023604085 (in base 10) 0QJBVP (in base 32);

«400» - 50 confetti 400 mg - n. A.I.C.: 023604109 (in base 10) 0QJBWF (in base 32).

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti - cod. fisc. 03524320151.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour, 11 - cod. fisc. 00964710388.

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 23 giugno 1994.

94A4129

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Pedaso (Ascoli Piceno) con deliberazione n. 33 del 30 novembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 giugno 1994 il dott. Maurizio Piccinini è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Scafa (Pescara) con deliberazione n. 79 del 20 dicembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 giugno 1994 il dott. Alfonso Di Giamberardino è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il commissario straordinario di Chianche (Avellino) con deliberazione n. 88 del 24 marzo 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 giugno 1994 il dott. Mario Bianchino è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

94A4091

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 febbraio 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 31 gennaio 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a ottantotto giorni con scadenza il 29 aprile 1994 è di L. 98,15, quello dei buoni a centosettantanove giorni con scadenza il 29 luglio 1994 è di L. 96,03 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 gennaio 1995 è di L. 92,10, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A4158

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 giugno 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 giugno 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 settembre 1994 è di L. 98,05, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 15 dicembre 1994 è di L. 96,16 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 giugno 1995 è di L. 92,20, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A4157

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 giugno 1994

Dollaro USA	1575,75
ECU	1888,85
Marco tedesco	984,23
Franco francese	287,81
Lira sterlina	2420,35
Fiorino olandese	878,25
Franco belga	47,804
Peseta spagnola	11,826
Corona danese	250,76
Lira irlandese	2378,44
Dracma greca	6,514
Escudo portoghese	9,509
Dollaro canadese	1137,32
Yen giapponese	15,614
Franco svizzero	1168,78
Scellino austriaco	139,90
Corona norvegese	226,37
Corona svedese	204,32
Marco finlandese	295,55
Dollaro australiano	1172,36

94A4165

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare di Paperino e alla scuola elementare di San Giorgio a Colonica ad accettare una donazione.

Con decreto n. 187/94 1° set. del 13 maggio 1994 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico pro-tempore del circolo n. 6 di Prato è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice del valore di L. 6.000.000 e una macchina fotocopiatrice del valore di L. 1.904.000 disposta dal sig Garzi Amedeo amministratore della ditta Comas S.r.l. e dal sig. Mussari Ferdinando e soci della ditta Nuova foto incisione pratese.

94A4097

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo n. 1 di Prato ad accettare una donazione

Con decreto n. 293/1° set. del 13 maggio 1994 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico pro-tempore del circolo n. 1 di Prato è stato autorizzato ad accettare la donazione di un amplificatore Pioneer del valore di L. 180.000, un mixer G.B.L. del valore di L. 70.000, due casse acustiche del valore di L 100.000, un radioregistratore Fenier del valore di L. 185.000, un radioregistratore Sony del valore di L. 150.000, un microfono Sony del valore di L. 15.000, disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare Collodi

94A4098

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società D. Tripcovich & Ci. S.p.a. e Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. (Comunicazione n. 94005910 del 14 giugno 1994).

Con comunicazione n 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato delle società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati nell'allegato alla citata comunicazione

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
D. Tripcovich & Ci. S.p.a. (*)	22. 43% Raffaello De Banfield Tripcovich	25,30% Raffaello De Banfield Tripcovich (allegato *A*)
Banco Ambrosiano Veneto S p.a (**)	68.33%	64,24% (allegato *D*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*)

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare delle partecipazioni aggregate da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale (allegato *D*)

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 181 del 3 agosto 1992

94A4099

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 1875 in data 13 maggio 1994, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto previsto dal primo comma, art. 2, della legge n. 400/1975, le seguenti società cooperative:

1) «L'Arcobaleno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Casarsa della Delizia, costituita il 20 dicembre 1986 per rogito notaio dott. Giovanni Pascatti di S. Vito al Tagliamento;

2) «Co.Se. Autogest - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 10 luglio 1989 per rogito notaio dott. Pierluigi Comelli di Udine;

3) «L'Aquilone - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Canzian d'Isonzo, costituita il 6 novembre 1991 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine;

4) «Modart - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita l'11 marzo 1993 per rogito notaio dott. Francesco Simoncini di Pordenone;

5) «Edil-Isontina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 22 ottobre 1986 per rogito notaio dott. Saverio Angelilli di Gorizia.

94A4100

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 2076 in data 27 maggio 1994, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 novembre 1994, il mandato conferito ai signori avv. Claudio Rivellini e rag.ra Ariella Clemente in ordine alla gestione commissariale della «La Casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

Con deliberazione n. 2077 in data 27 maggio 1994, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 novembre 1994, il mandato conferito ai signori rag. Riccardo Osbat e rag.ra Ariella Clemente in ordine alla gestione commissariale della «Olimpia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

Con deliberazione n. 2078 in data 27 maggio 1994, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 novembre 1994, il mandato conferito al dott. Giovanni Dal Mas, con studio in Udine, via Viola n. 9, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. Edilizia La Speranza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rivignano, costituita il 14 dicembre 1977 per rogito notaio dott. Renato Pirolo di Cervignano del Friuli.

Con deliberazione n. 2079 in data 27 maggio 1994, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 novembre 1994, il mandato conferito ai signori prof. Giorgio Bean e rag.ra Ariella Clemente in ordine alla gestione commissariale della «Perla - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

Con deliberazione n. 2080 in data 27 maggio 1994, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 novembre 1994, il mandato conferito ai signori rag. Adriano Nicola e rag. Antonio Collini, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Nuova Grado - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grado, costituita il 25 febbraio 1986 per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Grado.

Con deliberazione n. 2081 in data 27 maggio 1994, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 novembre 1994, il mandato conferito alla sig.ra Ariella Clemente, con studio in Gorizia, corso Italia, 69, in ordine alla gestione commissariale della «Aloa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gradisca d'Isonzo.

94A4101-94A4162

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, recante: «Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 4, comma 4, dove è scritto: «... alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al *3 luglio* 1994 si applicano ...», si legga: «... alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al *18 dicembre* 1994 si applicano ...»;

all'art. 19, comma 2, dove è scritto: «... e le cause civili erano passate in decisione a tale data,», si legga: «... e le cause civili *che* erano passate in decisione a tale data,».

94A4163

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa 26 maggio 1992 concernente: «Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita e sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché disposizioni sul procedimento di offerta di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992, e alle disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari di cui all'art. 18-*quinquies*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, approvate con deliberazione n. 6378 del 28 luglio 1992. (Deliberazione n. 8085)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia a pag 2 del sommario che a pag 52, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Deliberazione 26 maggio *1992*.», si legga. «Deliberazione 26 maggio *1994* ».

94A4102

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189